

## Divorzi, cade il «tenore di vita»

*Gli effetti delle ultime decisioni della Corte di Cassazione inducono a una più attenta pianificazione*

Uno degli eventi “traumatici” che possono realizzarsi rispetto alla consistenza del patrimonio (senza contare tutti gli aspetti familiari, emotivi ed affettivi) è sicuramente il divorzio. Un settore dove le principali novità in questo periodo stanno arrivando dalla giurisprudenza. In particolare l’ultimo passaggio in questo campo è stato un evento che magari è stato più seguito per il clamore mediatico, dati i soggetti coinvolti. Si tratta infatti del divorzio milionario tra Silvio Berlusconi e la sua ex moglie Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini. «Al di là della sua inevitabile risonanza mediatica - commenta Leo De Rosa, esperto di operazioni straordinarie e patrimoni familiari con base a Milano -, questa controversia è di rilevante interesse per l’evoluzione della giurisprudenza su separazione e divorzio con i relativi risvolti patrimoniali. Dove il nodo della questione è la differenza tra assegno di mantenimento ed assegno di divorzio. Questa differenza, infatti, riveste un ruolo centrale nella “onerosità” delle controversie matrimoniali».

Occorre ricordare che (almeno in Italia) lo scioglimento di un matrimonio passa attraverso due distinte fasi, separazione e divorzio, che comportano conseguenze differenti in materia di rapporti patrimoniali. La “separazione” comporta un allontanamento “fisico” dei coniugi «Ad essa corrisponde la sospensione - ricorda De Rosa - dei doveri di natura personale (primo fra tutti la convivenza) e la modifica di quelli patrimoniali che spesso si concretizza nella fissazione a carico del coniuge “forte” di un assegno di mantenimento. Peraltro i coniugi “soltanto” separati rimangono rispettivamente eredi legittimari e ci sono coppie che restano separate senza addivenire al divorzio per tutta la vita». Solo con il divorzio arriva lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed anche in questo caso ci può essere la determinazione a favore del coniuge più debole di un assegno divorzile periodico oppure la corresponsione di una somma una tantum. «È proprio sulla commisurazione degli importi che la giurisprudenza si è evoluta e variamente posizionata con rilevanti novità negli ultimi anni. Per quasi trent’anni, infatti, la quantificazione degli assegni di mantenimento e divorzio si è basata sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il coniuge “forte” era obbligato a fornire al coniuge “debole” le risorse economiche necessarie a garantire un’equivalenza tra il tenore di vita coniugale e quello successivo».

Nel maggio del 2017 la Cassazione ha completamente stravolto questo criterio, intervenendo sui parametri per l'assegno di divorzio, come ricorda De Rosa: «Ribaltando una pluridecennale prassi interpretativa, la Corte, al tenore di vita è stato sostituito quello della semplice autosufficienza economica. Nel luglio del 2018, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno mitigato la loro posizione imponendo l'adozione un parametro composito che tenga conto anche delle scelte di vita familiare adottate dalla coppia dando enfasi alla durata del matrimonio, ai ruoli svolti all'interno della famiglia, nonché al contributo di ciascun coniuge anche con sacrificio delle personali aspettative professionali e reddituali». L'effetto è verosimilmente un "costo" minore per il coniuge che deve versare l'assegno. Nella vicenda Berslusconi-Lario dunque la Cassazione ha ribadito questo principio, stabilendo che in caso di divorzio non occorre guardare al solo tenore di vita durante il matrimonio, ma alla serie di fattori indicati.

Seppure in Italia gli accordi ex ante (in genere prematrimoniali) tra i coniugi non "valgano", De Rosa segnala «La Legge Cirinnà sulle convivenze registrate ha in qualche modo aperto un concreto spiraglio di fonte legislativa verso la autoregolamentazione patrimoniale del rapporto di convivenza (e della sua cessazione)».

Ma se lo squilibrio economico tra due ex è un fattore che, comunque, viene valutato dal giudice, De Rosa, suggerisce: «È importante non assumere una condotta passiva (e di subire le conseguenze delle azioni altrui), vale senz'altro la pena approcciare ad una strutturazione ponderata di un progetto di pianificazione patrimoniale senza aspettare, naturalmente, di ricorrere in extremis a soluzioni esotiche o "traballanti" che lasciano il tempo che trovano. Meglio agire, nei tempi e nei modi giusti ed utilizzando sia strumenti di pianificazione consolidati (dal trust alle polizze, ai testamenti) sia strumenti, accordi di convivenza o condizionati alla cessazione del matrimonio, che abbiano (almeno ad oggi) una valenza meramente programmatica o quantomeno probatoria. L'evoluzione giurisprudenziale e normativa dei prossimi anni, infatti, potrebbe sorprenderci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Criscione